


Sguardo sull'uomo-embrione Per un passo avanti sulla 194

CARLO CASINI*



Mercoledì la legge 194 sarà ancora in Corte costituzionale. Il caso è stato sollevato dal giudice tutelare di Spoleto al quale una minore si era rivolta per essere autorizzata ad abortire senza il consenso dei genitori. Il giudice ha dubitato della legittimità costituzionale dell'articolo 4, relativo alla interruzione volontaria nei primi 3 mesi di gravidanza. In effetti, è di tutta evidenza che questa disposizione contrasta con la Costituzione, quanto meno con l'interpretazione che ne ha dato proprio la sentenza della Consulta n. 27 che nel febbraio 1975 – quando ancora non c'era la 194 – aprì la prima breccia nel divieto di aborto. Infatti l'articolo 4 in combinazione con il 5 consente l'aborto per semplice richiesta della donna. L'estensione del concetto di malattia psichica fino a comprendere il disappunto causato da una gravidanza non desiderata; una elencazione delle cause della domanda di aborto così ampia da coincidere con ogni motivazione del desiderio di non avere un figlio; il limite posto all'accertamento del medico, il quale deve verificare soltanto la gravidanza e non l'esistenza delle cause per domandare l'interruzione; e il rilievo della sola volontà della donna bollano come ipocrita tutta la disciplina dell'articolo 4, volta a far credere l'esistenza di un qualche limite all'aborto, in realtà non sussistente, e di uno stato di necessità, laddove è previsto soltanto un diritto illimitato che non tiene conto del soggetto privato della vita. Eppure, la sentenza n. 27 aveva stabilito che «la liceità dell'aborto deve essere ancorata a una previa valutazione delle circostanze atte a giustificarla», sicché la gravidanza può essere interrotta solo «quando l'ulteriore gestazione implichi danno o pericolo grave, medicalmente accertato, non

altrimenti evitabile, per la salute della madre». Salta agli occhi che in tale sentenza non si parla di salute «psichica»; si chiede l'accertamento medico non della gravidanza, ma delle cause che inducono a chiederne l'interruzione; si esige che il danno o il pericolo siano «gravi» e, addirittura, che non siano «altrimenti evitabili», escludendo così il semplice desiderio come causa giustificatrice dell'aborto. Si capisce, perciò, la fioritura di eccezioni di costituzionalità contro l'articolo 4 sollevate dai giudici italiani. La Corte ha sempre salvato la legge, ma senza dichiarare mai la conformità dell'articolo 4 alla Costituzione. Quando sono stati i giudici tutelari ad attaccarla, la Corte ha detto che non avevano il compito di applicare l'articolo 4, ma solo di valutare la maturità della madre minore, cosicché il suddetto articolo 4 non svolgerebbe un ruolo «rilevante» nella vicenda giudiziaria disciplinata dall'articolo 12. In questo panorama emerge soltanto la sentenza n. 35 del 10 febbraio 1997 (relatore Vassalli) che dichiarò inammissibile un referendum radicale per ampliare la permissività della legge 194. Quella decisione fece leva sul diritto alla vita del concepito. Ora l'ordinanza di Spoleto si basa su un elemento nuovo: la sentenza pronunciata il 18 ottobre 2011 dalla Corte europea di giustizia, che ha affermato la continuità e la dignità della vita umana fin dalla fecondazione. La Corte ha espressamente scritto di dover applicare anche al diritto brevettuale «il rispetto dei principi fondamentali che garantiscano la dignità e la integrità dell'uomo»; perciò la dignità precede la materia brevettuale e riguarda l'intero ordinamento giuridico di cui il diritto brevettuale è solo una

parte. Nella giurisprudenza, così come in ogni campo, il problema decisivo resta lo sguardo sul concepito. Se l'occhio della mente si volge altrove, l'evasione dal fondo del problema giuridico diviene possibile. Il merito della decisione della Corte europea è di non avere evitato lo sguardo sull'uomo-embrione. Speriamo che essa costringa allo sguardo anche i giudici costituzionali italiani. Ma i precedenti non consentono illusioni. La nuova decisione della Corte costituzionale, se non altro nella motivazione, si colleghi almeno con la sentenza Vassalli del 1997, sviluppandone la forza espansiva. La responsabilità dei giudici è grande perché la loro parola può decidere della vita. Ormai l'ultimo presidio della vita umana nascente è la coscienza individuale e sociale. Altro è scrivere che l'embrione è "un grumo di cellule", altro è dichiararne la dignità umana. Altro è avere opinioni diverse sui mezzi per difendere la vita, altro è ignorare del tutto il dovere basilare per l'intero ordinamento giuridico di riconoscere l'uguale dignità di ogni essere umano. Il coraggio dell'accoglienza è l'ultimo presidio della vita, ma il coraggio non può essere cieco: deve essere illuminato dal valore in gioco. La sentenza Vassalli fece un passo avanti. L'auspicio è che la Corte ne faccia un altro.

* Presidente
Movimento per la vita

